

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

PREMESSA

L'Istituto favorisce l'effettuazione di gite di istruzione intese come iniziative complementari delle attività istituzionali della Scuola, che non abbiano finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici.

Tali gite, programmate dai singoli docenti nei rispettivi piani di lavoro, vengono proposte dal Consiglio di Classe dopo aver raccolto informazioni positive in merito al comportamento degli studenti e all'esistenza di reali interessi circa i luoghi da visitare.

Il Consiglio di Classe provvede inoltre a informare la classe in merito agli obiettivi e ai contenuti della visita d'istruzione che sarà poi oggetto di apposita verifica.

Tutte le visite programmate devono rispondere ai requisiti del presente regolamento e si configurano come proposte, non di singoli docenti, ma dell'intero Consiglio di Classe che pertanto ne è collegialmente responsabile.

* * * * *

Art. 1

I viaggi programmati dalla scuola sono considerati attività scolastica e, quindi, la presenza è obbligatoria.

Per gravi e comprovati motivi la gita può essere svolta ugualmente con la partecipazione di un numero di alunni non inferiore ai 3/4 di ogni singola classe.

Art. 2

Il giorno successivo al rientro dalle gite di istruzione gli insegnanti si asterranno dall'effettuare interrogazioni, salvo che ciò sia indispensabile.

Art. 3

Ogni anno nella prima riunione del Consiglio di Classe, tenuto conto dei criteri generali e didattici fissati dal Collegio dei Docenti, gli insegnanti illustrano le proposte di gite indicando almeno: scopo, meta, durata, nome e numero degli accompagnatori e dei partecipanti.

Il Consiglio di Classe, nella riunione successiva, definisce l'elenco delle visite da effettuare che, insieme ai relativi programmi e preventivi, verrà presentato entro il 31 dicembre per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto. Anche le visite d'istruzione della durata massima di un giorno, che modificano il quadro orario delle lezioni, devono comunque essere programmate dall'insegnante proponente e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Classe. Le stesse non possono comunque pregiudicare lo svolgimento delle altre discipline né interessare i soliti giorni della settimana.

Art. 4

Il Consiglio di Classe propone il numero di accompagnatori che ritiene necessario per l'espletamento della gita, indicandone i nomi e prevedendo eventuali sostituti.

Art. 5

Gli accompagnatori devono essere, in particolare, insegnanti delle materie collegate al programma della visita di istruzione e hanno diritto all'indennità di trasferta.

Art. 6

Gli alunni devono essere muniti dell'assicurazione e del consenso scritto dei genitori (se minorenni). Con un congruo anticipo deve essere loro comunicato il programma dettagliato della gita e i recapiti relativi.

Art. 7

Il Consiglio di Istituto può deliberare di concorrere al finanziamento delle spese relative alla visita di istruzione per favorire la partecipazione di alunni meritevoli e non abbienti.

Art. 8

Della visita effettuata, gli insegnanti accompagnatori presenteranno una dettagliata relazione alla Presidenza, (secondo il modello predisposto) per le opportune valutazioni nell'ambito del Consiglio di Classe e/o del Consiglio di Istituto.

Sarà sempre cura dell'insegnante accompagnatore di annotare, con congruo anticipo, la visita sul registro di classe.

Art. 9

L'uso del pullman dell'Istituto deve essere limitato alle visite di istruzione che si svolgono al massimo nell'arco di una giornata e per le quali il tempo di guida rientri nei limiti stabiliti dalle vigenti norme.

Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere prese in esame in presenza di particolari esigenze legate a specifici progetti; per tali progetti sarà stabilito il contributo a carico dei partecipanti.

È previsto un contributo forfettario da parte degli alunni per viaggi non in ambito locale (Comune di Pescia, piscina, palestra, ecc.), che utilizzano il pullman della scuola.

Art.10

Il Consiglio di Classe può programmare anche visite guidate che non riguardano l'intera classe, nell'ambito di eventuali attività di approfondimento, secondo i criteri stabiliti di volta in volta dal Collegio dei Docenti.

Art. 11

Il Consiglio di Istituto favorisce l'effettuazione di gemellaggi e scambi di studenti con altre scuole anche estere, sui quali si pronuncerà caso per caso.

Delibera del Consiglio di Istituto n° 106 del 29 ottobre 1997.

Delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 10 febbraio 2015.